Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 agosto 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le Inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1956, n. 888.

Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull'istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni degli articoli 1, 8, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, modificato dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 90, sono sostituite dalle seguenti:

« Art. 1. — *Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.*

Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.

Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:

1) istituti di osservazione;
2) gabinetti medico-psico-pedagogici:
3) uffici di servizio sociale per minorenni;
4) case di rieducazione ed istituti medico-psico-pedagogici;
5) « focolari » di semi-libertà e pensionati giovanili;
6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;
7) riformatori giudiziari;
8) prigioni-scuola.

Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.

Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonchè l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni ».

« Art. 8. — *Istituti di osservazione.*

Gli istituti di osservazione sono destinati ad accogliere ed ospitare in padiglioni o sezioni, distinti opportunamente, i minori degli anni 18 abbandonati, fermati per motivi di pubblica sicurezza, in stato di detenzione preventiva o, comunque, in attesa di un provvedimento della autorità giudiziaria.

Essi hanno lo scopo precipuo di fare l'esame della personalità del minore e segnalare le misure ed il trattamento rieducativo più idonei per assicurarne il riadattamento sociale ».

« Art. 22. — *Provvedimenti conseguenti alla liberazione dei minori.*

La scarcerazione del minore o la sua dimissione da uno stabilimento per misure di sicurezza, deve essere comunicata dal procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni perchè esamini se sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25 ».

« Art. 25. — *Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.*

Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;

2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore.

Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente ».

« Art. 26. — *Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole.*

Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se è in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non può essere o non è assoggettato a detenzione preventiva e se il minore è stato prosciolto per difetto di capacità di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.

Quando è stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.

La misura di cui all'art. 25, n. 1, può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'art. 333 del Codice civile ».

« Art. 27. — *Disposizioni particolari alla libertà assistita.*

Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dal n. 1 dell'art. 25, all'atto dell'affidamento è redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovrà seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonchè le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.

Nel verbale può essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.

Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.

L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficoltà in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonchè su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29 ».

« Art. 28. — *Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente.*

Il direttore dell'istituto nel quale il minore è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.

L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il Tribunale per i minorenni ».

« Art. 29. — *Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure.*

Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo.

E' sempre in facoltà del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia più idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.

Per i minori assoggettati ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 tale reinserimento può dal tribunale essere attuato altresì con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art. 27.

La cessazione delle misure disposte è ordinata in ogni tempo dal tribunale allorchè il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione è in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di età o per servizio militare di leva ».

« Art. 30. — *Pensionati giovanili.*

I minorenni già rieducati che non possono convenientemente essere assistiti dalla famiglia o da altre persone o istituti di cui all'art. 23, sono ammessi in appositi pensionati giovanili.

L'organizzazione di tali pensionati deve consentire e favorire il collocamento dei minorenni al lavoro, presso stabilimenti o ditte esistenti nella medesima località o in altra viciniore ».

« Art. 31. — *Informazioni della pubblica sicurezza.*

Alle autorità di pubblica sicurezza, nel fornire notizie a qualsiasi persona, ente od autorità, è fatto divieto di indicare fra i precedenti personali, quelli relativi a misure rieducative, qualora esse siano cessate con il provvedimento di cui all'art. 29, ultimo comma, attestante l'avvenuto riadattamento sociale del minorenne ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 889.

Modifiche dei contrassegni per le medaglie d'oro al valor di marina e al valor aeronautico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, concernente istituzione della medaglia al valor aeronautico e di quella commemorativa di imprese aeronautiche;

Visto il regio decreto 24 marzo 1932, n. 433, concernente modifica delle disposizioni dell'art. 4 del regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297;

Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, concernente riforma delle disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I distintivi delle medaglie d'oro al valor di marina ed al valor aeronautico, di cui all'art. 6 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, ed all'art. 4 del regio decreto 27 novembre 1927, n. 2297, quale risulta sosti-

tuito dall'articolo unico del regio decreto 24 marzo 1932, n. 433, sono contrassegnati da una stellina a cinque punte d'oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 38. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 890.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee in provincia di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo fu autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti a tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il voto 7 ottobre 1955, n. 2168, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti Comuni della provincia di Rieti: Cantigliano, Fara Sabina, Greccio, Magliano Sabino, Poggio Mirteto, Rieti, Stimigliano, Forano e Cittaducale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 34. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 891.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1847; 26 ottobre 1940, n. 2058; 16 marzo 1942, n. 323; 24 ottobre 1942, n. 1597, e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 932; 31 ottobre 1950, n. 1308; 11 aprile 1951, n. 953; 25 luglio 1952, n. 1501; 26 ottobre 1952, n. 4529; 10 febbraio 1953, n. 384; 30 luglio 1953, n. 715; 24 settembre 1954, n. 1205; 14 marzo 1955, n. 345, e 24 luglio 1955, n. 798;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 211, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in economia montana delle Venezie annessa alla Facoltà di agraria.

Scuola di perfezionamento in economia montana delle Venezie

Art. 212. — Alla Facoltà di agraria è annessa la « Scuola di perfezionamento in economia montana delle Venezie ».

La Scuola ha lo scopo di preparare i laureati in scienze agrarie e in scienze forestali per metterli in grado di affrontare i problemi dell'economia montana delle Venezie, di dirigere, amministrare ed assistere aziende montane, di condurre ricerche in luogo, svolgere azione di propaganda e di impartire l'insegnamento in Istituti e Scuole professionali agrarie specializzate, in relazione alle attività preminenti nelle singole zone.

La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento in economia montana.

Art. 213. — Alla Scuola di perfezionamento in economia montana delle Venezie possono iscriversi, per il conseguimento del diploma, i laureati in scienze agrarie o in scienze forestali.

Il numero massimo degli iscritti è determinato annualmente dal direttore della Scuola, con preferenza ai cittadini residenti nelle Venezie.

Art. 214. — E' direttore della Scuola il professore ufficiale di economia e politica agraria della Facoltà d'agraria dell'Università di Padova.

Art. 215. — La durata degli studi per il conseguimento del diploma di perfezionamento è di un biennio.

Art. 216. — Durante il biennio gli iscritti debbono frequentare i seguenti insegnamenti:

1. Agronomia delle zone montane;
2. Alpicoltura;
3. Assestamento forestale e dendrometria;
4. Botanica forestale;
5. Chimica forestale;
6. Economia agraria montana;
7. Entomologia forestale;
8. Legislazione di interesse della montagna (semestrale);
9. Selvicoltura;
10. Sistemazioni idraulico-forestali e montane;
11. Tecnologie forestali ed industrie montane;
12. Zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
13. Zootecnica.

I corsi possono essere integrati da conferenze, esercitazioni e da visite sul luogo.

Durante il secondo anno gli iscritti si dedicano anche alla compilazione di un lavoro originale in una delle materie costitutive della Scuola, procedendo alla raccolta di dati, indagini ed esperienze del caso nelle zone montane oggetto della ricerca.

L'argomento del lavoro deve essere approvato dal competente professore ufficiale della Scuola.

Art. 217. — Per essere ammesso all'esame di diploma l'iscritto deve aver ottenuto tutte le attestazioni di frequenza agli insegnamenti della Scuola superando i relativi esami ed aver compilato il lavoro di cui all'articolo precedente.

Art. 218. — L'esame di diploma consiste nella discussione del lavoro compilato dall'iscritto durante il secondo anno del biennio.

La Commissione per l'esame di diploma è presieduta dal preside della Facoltà di agraria e composta di almeno sei professori ufficiali scelti fra i docenti della Scuola e della Facoltà di agraria.

Art. 219. — Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare annualmente, sono fissate dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà di agraria.

L'ammontare dei contributi viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà e Scuola.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 36. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 892.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120; e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551; 25 agosto 1953, n. 1117; 26 aprile 1954, n. 738; 30 giugno 1954, n. 753; 31 luglio 1954, n. 865; 24 agosto 1954, n. 987; 14 settembre 1954, n. 1056; 29 ottobre 1954, n. 1458; 29 ottobre 1954, n. 1465; 4 febbraio 1955, n. 71; 16 febbraio 1955, n. 220; 2 agosto 1955, n. 897; 20 settembre 1955, n. 939 e 30 gennaio 1956, n. 163;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 135 (già 107). — Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le Sezioni è aggiunto quello di:

21) « Ingegneria sanitaria ».

Dopo l'attuale art. 212, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di specializzazione in ingegneria sanitaria annesso alla Facoltà di ingegneria, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Corso di specializzazione in ingegneria sanitaria

Art. 213. — E' istituito presso la Facoltà di ingegneria un corso di specializzazione in ingegneria sanitaria.

Il corso ha la durata di un anno scolastico e comprende i seguenti insegnamenti:

1) Principi di biologia, microbiologia, parassitologia ed epidomiologia;
2) Complementi di idraulica ed idrologia;
3) Complementi di geologia e di geotecnica;
4) Chimica e biochimica delle acque, dei liquami e dei trattamenti;
5) Progetti di acquedotti e fognature;

6) Trattamenti delle acque potabili e delle acque di rifiuto domestiche e industriali, con progetti;

7) Igiene industriale e del lavoro;

8) Igiene dell'abitato e dell'edilizia;

9) Riscaldamento e condizionamento degli ambienti.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Art. 214. — Al corso possono essere ammessi laureati in ingegneria della sezione civile, sottosezione idraulica. Possono essere anche ammessi, previo esame preliminare, coloro che siano muniti di laurea in ingegneria di altra sezione. Il numero degli iscritti viene stabilito per ogni anno scolastico dal direttore del corso.

Della accettazione delle domande di iscrizione giudica il direttore del corso.

Art. 215. — Il corso si svolge presso l'Istituto di costruzioni idrauliche. Il direttore del corso è il direttore del predetto istituto.

Art. 216. — Son ammessi a sostenere l'esame finale gli allievi, che hanno regolarmente frequentato il corso.

L'esame consiste in una prova orale sulle materie d'insegnamento, e nella discussione di una tesi scritta o di un progetto elaborato dal candidato durante il corso. Può essere sostenuto nelle sessioni estiva ed autunnale.

La Commissione di esami è nominata dal preside della Facoltà, udito il direttore del corso, che ne è il presidente. Essa è costituita da un numero di membri che va da cinque a sette.

Art. 217. — A coloro che hanno frequentato il corso e superati gli esami, è rilasciato un diploma di specializzazione.

Art. 218. — Le tasse d'iscrizione e le sopratasse vengono fissate dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio della Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 37. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1956.

Determinazione del contingente dei salariati temporanei per i servizi del Comando generale della Guardia di finanza per l'esercizio 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1946, n. 585, sul nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto l'art. 3, comma secondo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1955, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 358, col quale il contingente numerico dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della Guardia di finanza, fu stabilito in settantatrè unità per l'esercizio finanziario 1955-56;

Considerato che nel corso dell'esercizio finanziario 1955-56 sono stati licenziati due operai per esodo volontario ed uno per raggiunti limiti massimi di età;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei alle dipendenze del Comando generale della Guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1956-57, è stabilito in 70 (settanta) unità.

La percentuale, riferita a detto contingente, del numero dei salariati temporanei che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura del 30 %.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1956
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 73. — BENNATI

(3827)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1956.

Istituzione della Sezione di Archivio di Stato di Latina.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Attesa la necessità della istituzione della Sezione di Archivio di Stato di Latina, prevista dalla legge succitata;

Decreta:

E' istituita in Latina, a decorrere dal 1° luglio 1956, la Sezione di Archivio di Stato prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla legislazione vigente.

Roma, addì 12 giugno 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(3946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 11 agosto 1955 è stato revocato il decreto Ministeriale 8 giugno 1956, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Franco Bruno nel comune di Milano, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Vernole, distretto notarile di Lecce.

(3977)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Marcello Casciälli, nato a Roma il 24 febbraio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico-chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 30 marzo 1954, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1952-1953.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3915)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 6791/7614, in data 4 agosto 1956 è stata prorogata fino al 6 febbraio 1957 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fidenza affidata al dott. Luciano Cacciani.

(3913)

Conferma nelle cariche del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Emilia.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 7403 in data 1° agosto 1956, il dott. Pasquale Meglioli ed il sig. Mario Davoli, sono stati confermati nelle cariche, rispettivamente, di presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia.

(3835)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno facenti parte dell'argine consorziale di 2ª categoria in sinistra del fiume Po, in comune di Occhiobello (Rovigo).

Con decreto 23 aprile 1956, n. 2468 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno facenti parte dell'argine consorziale di 2ª categoria in sinistra del fiume Po, in comune di Occhiobello (Rovigo), della superficie complessiva di mq. 13850 segnate nel catasto della stesso Comune al foglio n. 33, mappali numeri 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30/a, ed indicate nell'estratto catastale 27 maggio 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3857)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Lavoratori del vetro », con sede in Empoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 luglio 1956, i poteri conferiti al comm. dottor rag. Tebaldo Fabroni, commissario della Società cooperativa « Lavoratori del vetro », con sede in Empoli, sono stati prorogati al 31 gennaio 1957.

(3841)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa fra pescatori ed affini « Domenico Di Pilato », con sede in Bisceglie.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 luglio 1956, i poteri conferiti al sig. Vincenzo De Cillis, commissario della Società cooperativa fra pescatori ed affini « Domenico Di Pilato », con sede in Bisceglie (Bari), sono stati prorogati al 31 dicembre 1956.

(3842)

Proroga dei poteri conferiti al Collegio dei commissari della Società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 luglio 1956, i poteri conferiti ai signori comm. Arturo Paolella, avv. Beniamino Degni e dott. Ferdinando Bilotti, componenti del Collegio commissariale governativo della Società anonima cooperativa « Consorzio intercomunale del latte », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 31 luglio al 31 dicembre 1956.

(3843)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Donato Bendicenti », con sede in Roma, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 luglio 1956, la Società cooperativa di lavoro « Donato Bendicenti », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 luglio 1944 per notaio dott. Nicola Varcasia, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Gaetano Caporale.

(3844)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	636,125
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,332
1 Corona norvegese	87,465
1 Corona svedese	121,38
1 Fiorino olandese	164,27
1 Franco belga	12,552
100 Franchi francesi	177,985
1 Franco svizzero acc.	143,565
1 Lira sterlina	1748,375
1 Marco germanico	149,47

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit.	24,035	per uno scellino
Egitto	»	1794,55	per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso riguardante il concorso a cinquantuno posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto Ministeriale 7 aprile 1955.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, si dà notizia che il bollettino ufficiale - parte II, n. 32 del 9 agosto 1956, pubblica il decreto Ministeriale 12 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1956, registro n. 40, foglio n. 366, che approva la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei del concorso a cinquantuno posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, posti aumentati di un decimo con decreto Ministeriale 13 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1956, registro n. 40, foglio n. 365.

(3952)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 46753-*bis* in data 5 aprile 1956, con cui sono state attribuite ai vincitori del relativo concorso, secondo l'ordine di graduatoria, le condotte mediche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1954;

Preso atto della lettera in data 31 luglio 1956, con la quale il dott. Angelo Paderna, vincitore della condotta medica di Busana, ha rinunciato al posto attribuitogli;

Ritenuto necessario attribuire la predetta condotta rimasta vacante al candidato che segue in graduatoria, tenendo presenti le preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luppi Ugo è dichiarato vincitore della condotta medica di Busana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Reggio Emilia, addì 2 agosto 1956

p. *Il prefetto*: ERRICHELLI

(3908)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso al posto di medico scolastico del comune di Manfredonia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 33447 del 30 settembre 1954, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il posto di medico scolastico del comune di Manfredonia;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso nominato con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 330/140101 in data 20 aprile 1955 modificato con successivo decreto n. 330/140786 in data 1° marzo 1956;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 60 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui in narrativa:

Vincitorio dott. Giovanni di Michele	punti	128,07	su 200
Scommegna dott. Ruggiero di Francesco	»	121,90	»
D'Onofrio dott. Aldo di Vincenzo	»	112,70	»
Tomaiuolo dott. Leonardo di Michele	»	107,74	»
Reitani dott. Vittorio fu Luigi	»	107,12	»

Foggia, addì 13 luglio 1956

p. *Il prefetto*: INDRACCOLO

(3867)

PREFETTURA DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1954;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e approvata con decreto pari numero del 28 giugno 1956;

Visto il proprio decreto pari numero del 28 giugno 1956 che dichiara i vincitori delle sedi messe a concorso;

Visto che il dott. Italo Cristoferi ha rinunciato alla condotta consorziale di Arsiero;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ettore Pigato è dichiarato vincitore della condotta consorziale del comune di Arsiero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 21 luglio 1956

Il prefetto: PALUTAN

(3820)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.